GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

N.° 18 — **TORINO, Lunedì 21 Gennaio** — **1861**

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie, Toscana e Romagna	»	48	25	13
» Estero (*franco ai confini*)	»	50	26	14

Torino alla Tipografia G. FAVALE e C., via Bertola (già Gambero), n. 1. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 d'ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (*franco*)	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
19 Gennaio	743,21	742,76	743,10	— 3,0	0,0	+ 2,0	— 6,3	— 3,0	— 3,0	— 10.0	S.O.	O.S.O.	O.	Ser. con neb.	Sereno	Sereno
20 »	740,18	739,48	740,84	— 3,8	— 1,8	+ 3,2	— 7,8	— 2,0	— 0,5	— 13,4	O.S.O.	O.S.O.	O.S.O.	Nug. sottili	Coperto nebb.	Nug. sottili

PARTE UFFICIALE

TORINO, 20 GENNAIO 1861

Il N. 4584 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Nostri Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la protezione del diritto d'autore di opere letterarie ed artistiche conchiusa tra la Sardegna ed il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, sottoscritta a Torino addì trenta del mese di novembre dell'anno mille ottocento sessanta, le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì quattro gennaio mille ottocento sessant'uno. La suddetta esecuzione avrà effetto dal giorno 15 di questo stesso mese.

Ordiniamo che il presenta Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, addì 6 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione essendo stata conchiusa tra Noi e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziarii in Torino addì 30 del mese di novembre dell'anno 1860, ad oggetto di tutelare ed estendere nei Nostri Stati ed in quelli di Sua Maestà Britannica il godimento del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, ugualmente animati dal desiderio di estendere nei due Stati il godimento del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche che saranno pubblicate per la prima volta nell'uno di essi, hanno ravvisato conveniente di conchiudere a tal fine una speciale Convenzione, ed hanno perciò nominato a loro plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re di Sardegna il cav. Costantino Nigra, commendatore del suo Ordine religioso e militare de' Santi Maurizio e Lazzaro ecc., suo Ministro residente ecc.

E Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda sir James Hudson, commendatore dell'onorevolissimo Ordine del Bagno d'Inghilterra, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà Britannica presso la Corte di Sua Maestà il Re di Sardegna.

I quali dopo aversi comunicato scambievolmente i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione degli articoli seguenti:

Art. 1. Dal giorno in cui, conforme al disposto dell'articolo 14, la presente Convenzione diventerà esecutoria, gli autori di opere letterarie o artistiche, ai quali le leggi dell'uno dei due Stati guarentiscono attualmente e guarentiranno per l'avvenire il diritto di proprietà o di autore, avranno facoltà di esercitare esso diritto nei dominii dell'altro durante lo stesso spazio di tempo e negli stessi limiti in cui si eserciterebbe in quest'altro Stato il diritto conferito agli autori di opere della stessa natura le quali vi fossero pubblicate; in guisa che la riproduzione o la contraffazione nell'uno dei due Stati di qualsivoglia opera letteraria o artistica pubblicata nell'altro sarà trattata nella stessa maniera in cui si tratterebbe la riproduzione o la contraffazione di un'opera d'egual natura pubblicata per la prima volta nell'altro Stato; e gli autori dell'uno dei due Stati avranno innanzi ai tribunali dell'altro la stessa azione, e vi godranno, quanto alla contraffazione ed alla riproduzione non autorizzata, la stessa guarentigia che la legge concede o potrebbe concedere agli autori di questo medesimo Stato.

È inteso che le parole « opere letterarie o artistiche » adoperate in principio di quest'articolo comprendono le pubblicazioni di libri, di opere drammatiche, di componimenti musicali, di disegni, di pitture, di sculture, d'incisioni, di litografie e di qualunque altra produzione di letteratura o di belle arti.

I legali rappresentanti o aventi causa degli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori o incisori godranno, per ogni rispetto, dei medesimi diritti che la presente Convenzione conferisce agli stessi autori, traduttori, compositori, pittori, scultori o incisori.

Art. 2. La protezione concessa alle opere originali si estende pure alle traduzioni. Tuttavia rimane inteso che il presente articolo ha per oggetto di proteggere il traduttore solamente riguardo alla sua propria traduzione, e non già di conferire il diritto esclusivo di traduzione al primo traduttore di un'opera qualunque, fuorchè nel caso e nei limiti previsti dall'articolo seguente.

Art. 3. L'autore di un'opera qualunque pubblicata nell'uno dei due Stati, il quale avrà voluto riserbare il suo diritto di traduzione, godrà, durante cinque anni dalla data della prima pubblicazione della traduzione della propria opera da lui autorizzata, del privilegio di protezione contro la pubblicazione nell'altro Stato di ogni traduzione dell'opera stessa non autorizzata da lui, e ciò sotto le condizioni seguenti:

1. L'opera originale sarà registrata e depositata nell'uno dei due Stati nel termine di tre mesi dalla sua prima pubblicazione nell'altro.

2. L'autore dovrà indicare nel titolo dell'opera sua l'intenzione di riserbarsi il diritto di traduzione.

3. La detta traduzione autorizzata dovrà essere pubblicata, almeno in parte, nel termine di un anno dalla data della registrazione e del deposito dell'originale, e in totalità nel termine di tre anni dalla data del fatto deposito.

4. La traduzione dovrà essere pubblicata nell'uno dei due Stati, ed esser registrata e depositata in conformità delle disposizioni dell'art. 8.

Rispetto alle opere pubblicate per dispense, basterà che la dichiarazione dell'autore che intende riserbarsi il diritto di traduzione sia fatta nella prima dispensa. Ciò nondimeno, riguardo al periodo di cinque anni fissato da questo articolo per l'esercizio del diritto esclusivo di traduzione, ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata, e dovrà essere registrata e depositata nell'uno dei due Stati nei tre mesi dalla sua prima pubblicazione nell'altro.

Art. 4. Le stipulazioni degli articoli precedenti si applicheranno parimente alla rappresentazione di opere drammatiche e all'esecuzione di componimenti musicali, semprechè le leggi di ciascuno dei due Stati siano o vengano ad essere applicabili, sotto questo rapporto, alle opere drammatiche e musicali che vi siano rappresentate o eseguite pubblicamente per la prima volta.

Tuttavia, perchè l'autore abbia diritto alla protezione legale circa alla traduzione di un'opera drammatica, tale traduzione dovrà pubblicarsi nei tre mesi dalla registrazione e dal deposito dell'originale.

È inteso che la protezione stipulata nel presente articolo non ha per effetto di vietare le imitazioni di buona fede o gli adattamenti di opere drammatiche alle scene dei due Stati rispettivamente, ma soltanto d'impedire le traduzioni in contraffazione.

La questione d'imitazione o di contraffazione sarà determinata in tutti i casi dai Tribunali degli Stati rispettivi, e secondo le leggi ivi vigenti.

Art. 5. Non ostante il disposto degli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, gli articoli di giornali o di pubblicazioni periodiche usciti in luce nell'uno dei due Stati, potranno essere riprodotti o tradotti nei giornali o nelle pubblicazioni periodiche dell'altro Stato, purchè vi si indichi la loro fonte.

Però questo permesso non comprenderà la riproduzione nell'uno dei due Stati di articoli (eccettuati quelli di politica discussione) inseriti in giornali o pubblicazioni periodiche usciti in luce nell'altro Stato, i cui autori nel giornale o nella pubblicazione in cui apparvero tali articoli, avessero esplicitamente dichiarato che ne interdicono la riproduzione.

Art. 6. L'introduzione e la vendita in ciascuno dei due Stati delle copie contraffatte di opere protette contro la contraffazione a tenore degli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente Convenzione, sono vietate, sia che dette copie provengano dallo Stato ove l'opera fu pubblicata, sia che provengano d'altronde.

Art. 7. In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, le opere o pubblicazioni in contraffazione saranno sequestrate e distrutte; ed i colpevoli di tale reato saranno passibili in ciascuno Stato delle pene ed azioni che sono o fossero prescritte dalle leggi di esso Stato contro il medesimo reato commesso a proposito di opere o produzioni d'origine nazionale.

Art. 8. Gli autori e i traduttori, non che i loro legali rappresentanti o aventi causa non avranno diritto nell'uno o nell'altro Stato, alla protezione stipulata cogli articoli precedenti, e il diritto di autore non potrà essere invocato nell'uno dei due Stati, se l'opera non sarà stata registrata nel seguente modo, cioè:

1. Se l'opera comparve per la prima volta negli Stati di Sua Maestà Sarda, dovrà essere registrata all'Ufficio della Società de' Librai di Londra (*Stationers' Hall*);

2. Se l'opera comparve per la prima volta negli Stati di Sua Maestà Britannica, dovrà essere registrata al Ministero dell'Interno a Torino.

Niuno avrà diritto a detta protezione se non avrà debitamente osservato le leggi e i regolamenti dei rispettivi Stati, relativamente all'opera in di cui favore sarebbe invocata la protezione. I libri, le carte e le stampe, come pure le opere drammatiche e i componimenti musicali (a meno che tali opere drammatiche e componimenti musicali fossero ancora manoscritti) non godranno di detta protezione se non sarà stato consegnato gratuitamente nell'uno o nell'altro dei due luoghi prementovati, secondo il caso, un esemplare della migliore edizione e nel migliore stato, per essere depositato nel luogo indicato a quest'oggetto in ciascuno dei due Stati, vale a dire negli Stati di Sua Maestà Sarda in Torino al Ministero dell'Interno, e negli Stati di Sua Maestà Britannica, al Museo Britannico di Londra.

In ogni caso le formalità del deposito o della registrazione dovranno essere adempiute entro i tre mesi dalla prima pubblicazione dell'opera nell'altro Stato. Rispetto alle opere pubblicate per dispense, ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata.

Una copia autentica della iscrizione sul registro del Ministero dell'Interno in Torino conferirà negli Stati di Sua Maestà Sarda il diritto esclusivo di riproduzione insino a che un miglior diritto non sia stato riconosciuto in favore altrui nanti i Tribunali.

Una copia autentica dell'iscrizione sul libro dei registri della Società dei Librai di Londra avrà lo stesso effetto negli Stati di Sua Maestà Britannica.

Nell'atto della registrazione di un'opera nell'uno dei due Stati, se ne rilascierà in seguito a domanda, un certificato o copia autentica, e questo certificato porterà la data precisa in cui ebbe luogo la registrazione.

Il costo della registrazione d'una sola opera, conforme alle stipulazioni del presente articolo, non oltrepasserà negli Stati di Sua Maestà Sarda la somma di una lira e venticinque centesimi, e negli Stati di Sua Maestà Britannica quella di uno scellino; e le altre spese pel certificato di registrazione non oltrepasseranno la somma di sei lire e venticinque centesimi negli Stati di Sua Maestà Sarda, e quella di cinque scellini negli Stati di Sua Maestà Britannica.

Le stipulazioni di questo articolo non si estenderanno agli articoli di giornali o di pubblicazioni periodiche, i quali saranno guarentiti contro la riproduzione e la traduzione, mediante il semplice avviso dell'autore qual è prescritto dall'art. 5. Ma se un articolo o un'opera, che fosse uscita in luce per la prima volta in un giornale o in una pubblicazione periodica, venisse poi riprodotta a parte, dovrà allora andar soggetta alle stipulazioni del presente articolo.

Art. 9. Rispetto a tutti gli altri articoli che non siano libri, stampe, carte e pubblicazioni musicali, pei quali si potesse invocare la protezione in virtù dell'articolo 1 della presente Convenzione, rimane convenuto, che qualunque altro modo di registrazione diverso da quello prescritto dall'articolo precedente che sia o possa essere applicato dalla legge, nell'uno dei due Stati, collo scopo di guarentire il diritto di autore a qualsivoglia opera o articolo pubblicato per la prima volta in esso, sarà esteso, sotto eguali condizioni, ad ogni opera od articolo simile, pubblicato per la prima volta nell'altro Stato.

Art. 10. È convenuto che se in una convenzione qualunque per guarentire la proprietà letteraria e artistica, fossero concessi favori maggiori di quelli stipulati dalla presente Convenzione dall'una delle Alte Parti contraenti ad una terza Potenza, i medesimi vantaggi saranno accordati all'altra Parte sotto le medesime condizioni.

Art. 11. Nell'intento di agevolare l'esecuzione della presente Convenzione, le due Alte Parti contraenti promettono di comunicarsi scambievolmente le leggi o i regolamenti che potessero essere ulteriormente stabiliti negli Stati rispettivi intorno al diritto di autore sulle opere o produzioni protette in virtù delle stipulazioni della presente Convenzione.

Art. 12. Le stipulazioni della presente Convenzione non potranno in alcuna guisa pregiudicare il diritto che ciascuna delle due Alti Parti contraenti si riserva espressamente di sorvegliare o di vietare con misure legislative o di polizia interna, la vendita, la circolazione, la rappresentazione o l'esposizione di quelle opere o produzioni, riguardo alle quali l'uno o l'altro Stato giudicasse conveniente di esercitare questo diritto.

Art. 13. Nessuna stipulazione della presente Convenzione potrà interpretarsi in guisa da pregiudicare il diritto dell'una o dall'altra Parte contraente di vietare l'importazione nei proprii Stati dei libri che, a norma delle sue leggi interne, o per obblighi contratti con altri Stati, sono o saranno dichiarati come frodolenti o lesivi del diritto di autore.

Art. 14. La presente Convenzione diverrà esecutoria il più presto possibile dopo lo scambio delle ratifiche. In ciascuno dei due Stati il Governo avrà cura di far conoscere preventivamente il giorno che sarà fissato per metterla in vigore; e le stipulazioni di essa non saranno applicabili che alle opere o agli articoli pubblicati dopo detto giorno.

La Convenzione rimarrà in vigore per sei anni dal giorno in cui potrà essere messa in vigore; e se l'una delle Parti non avrà significato, dodici mesi prima della scadenza di detto periodo, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, la Convenzione continuerà a rimanere in vigore un anno ancora, e così di anno in anno successivamente fino allo spirare d'un anno dacchè l'una o l'altra Parte l'avrà denunciata.

Le Alte Parti contraenti si riservano tuttavia la facoltà d'introdurre di comune accordo nella presente Convenzione tutte quelle modificazioni che non saranno incompatibili collo spirito e coi principii di essa, o di cui l'esperienza avesse dimostrato la convenienza.

Art. 15. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Torino il più presto possibile, entro i tre mesi dalla firma.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Torino, addì trenta di novembre dell'anno di Nostro Signore mille ottocento sessanta.

L. S. Costantino Nigra. *L. S.* James Hudson.

Noi avendo veduto ed esaminato la precedente Convenzione ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Sigillo delle Nostre Armi.

Dat. in Torino addì tre del mese di gennaio, l'anno del Signore mille ottocento sessantuno.

VITTORIO EMANUELE.

Da parte del Re
Il Presidente del Consiglio
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
C. Cavour.

Per copia conforme all'originale
Il Segr. gen. del Ministero per gli affari esteri
Carutti.

Relazione a S. M. in udienza del 6 gennaio 1861.

Sire,

Il Decreto del 3 novembre 1852 nel creare in Toscana una rendita 3 per 0|0 assegnò alla sua estinzione da farsi progressivamente di anno in anno una dote in parte fissa in parte eventuale, ed essendo indefinito e probabilmente lontano, come fu infatti, il termine della emissione, venne disposto nel successivo Regolamento del 16 maggio 1853, doversi passare annualmente a credito del Tesoro gli assegnamenti di dotazione in proporzione de' quali venisse ad essere diminuita la rendita da emettersi.

Di tutto questo nulla era stato fatto nè avanti, nè dopo la emissione che fu fatta integralmente di tutta la rendita, onde con Decreto del 7 gennaio 1860 fu ordinato che nel corso dell'anno dovessero estinguersi tanti titoli quanti ve ne entrassero a ricomprare con la somma corrispondente alla dotazione dei decorsi anni e di questo corrente.

In conformità di questo Decreto fu nel bilancio passivo del 1860 stanziata la somma di L. 4,833,261 53, che a tanto appunto sommavano le dotazioni fisse ed eventuali degli anni decorsi, più quella fissa del 1860.

Il Governatore generale delle Provincie Toscane, in esecuzione del Decreto del 7 gennaio e del bilancio, ha già fatto ricomprare una quantità di titoli per una rendita di Italiane L. 71,161 80.

Ma il riferente dovendo fare un giudizio complessivo della condizioni generali della finanza, e praticare egualmente rispetto ai diversi debiti dello Stato, troverebbe opportuno che non si continuasse la ricompra di quei titoli. Ma la esistenza di uno speciale Decreto, quale è quello del 7 gennaio, come fu ragione per il Governatore generale suddetto di ordinare la ricompra de' titoli, è ragione pure pel sottoscritto di non sospenderla, senza un Decreto Reale di approvazione, finchè su questo e su altri argomenti di pubblica finanza sia adottato un temperamento comune per tutte le Provincie.

Tale sospensione pertanto viene col seguente Decreto rispettosamente sottoposta alla M. V. onde si degni concederle la sua firma reale.

Non è a temere che siano per essere minimamente alterate le previsioni de' possessori de' titoli di rendita, poichè per essi ha spiegato e spiega in senso favorevole effetti ben altramente importanti l'impiego estintivo de' prezzi di affrancazione dei livelli dei Corpi morali in conseguenza di una legge del marzo decorso.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visto il Decreto del 7 gennaio 1860, col quale il Governo della Toscana ordinava doversi estinguere nel 1860 tanti titoli della rendita 3 p. 0|0 (3 novembre 1852) quanti ve ne entrassero a ricomprare con gli assegnamenti già destinati alla sua estinzione;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'effetto del Decreto del 7 gennaio 1860 del Governo della Toscana è sospeso fino a nuove disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chi spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 6 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. Vegezzi.

Il N. 4585 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il Decreto sopra riferito.

Il Num. 4386 della Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Visto l'art. 3 della Legge del 31 ottobre 1860;
Visto il Reale Decreto del 7 ottobre 1859;
Visto il Reale Decreto del 5 gennaio 1854;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'interesse dei Buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare è fissato, a partire dal 14 del corrente mese di gennaio, al 4 e centesimi 50 per 1 Buoni aventi una scadenza di tre sino a sei mesi, ed al 5 e centesimi 50 per quelli aventi una scadenza di sette sino a dodici mesi.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti, pubblicato ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato a Torino, addì 10 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. Vegezzi.

Relazione a S. M. in udienza del 13 gennaio 1861.

Sire,

Fra i doveri principali che incombono al Governo di V. M. è di gravissimo interesse quello che si riferisce al prosciugamento delle paludi, con che si tende a raggiungere il doppio scopo di procacciare nuove terre all'industria agricola, e di rendere salubre l'aere circostante, ora con tanto danno degli abitanti infetto o malefico.

Molte sono le terre paludose e malsane che si trovano lungo le coste d'Italia presso i due mari, e in alcune sue isole. Laddove più il terreno è depresso, i fiumi non determinati nel loro corso da valli, nè mantenuti in un letto regolare dalla velocità resa impossibile per la mancanza di sufficiente inclinazione del terreno che percorrono, si spandono nelle campagne e le impaludano. Per sopraggiunta le onde marine in varii luoghi sospingendo le sabbie lungo le rive, impediscono spesso ogni scolo di acque e rendono così il male sempre più grave.

La inerzia degli uomini, abbandonando affatto in in balìa della natura il corso dei fiumi, lasciò che vaste terre fertili s' isterilissero, e che l'aere salubre un tempo di estese zone, si rendesse viziato e morboso.

L'attività intelligente dell' Amministrazione pubblica deve ora riparare al male che quell'inerzia generò.

Grave invero e dispendioso è il còmpito, molte e vaste essendo le località che reclamano provvidenze. Il Governo di V. M. intende procedervi per gradi e con tutte quelle cautele che permettano di sperare una felice riuscita. Quindi i sottoscritti avvisano d' incominciare l'opera loro occupandosi delle maremme toscane e della Sardegna, le quali Provincie meritano i più solleciti provvedimenti.

I precedenti che la storia ne ha tramandati di queste due Provincie ne fanno necessariamente argomentare che l'aria di esse non sia sempre stata corrotta e maligna, nè il suolo guasto ed impaludato.

Caduto il romano impero, ad una civiltà matura succedettero secoli di barbarie; ad un governo illuminato e della pubblica fortuna sollecito la mala signoria di genti straniere e del feudalismo, ignari tutti delle amministrative discipline, e non d'altro curanti se non del trarre il più che potessero dai governati, senza punto occuparsi delle condizioni della pubblica prosperità.

I primi studii e le prime cure alle toscane maremme impartite dal I Leopoldo provennero; ma troppo tardi egli si accinse all'ardua impresa, però che, passato al trono austriaco, più non potesse farla progredire.

Lavori più vasti furono intrapresi negli ultimi anni dal cessato governo granducale fino dal 1828, e continuati fino a' dì nostri.

Vi furono spesi in questo periodo meglio di 17 milioni di lire nuove, nè i lavori possono dirsi terminati, nè lo scopo dal governo propostosi a gran pezza raggiunto.

Le questioni più vitali non sono per anco risolute in guisa da togliere di mezzo ogni obbiezione di chi variamente le sostiene, ed intanto non si possono abbandonare i lavori senza tema di veder deserto il frutto di enormi dispendi. Ma si opera poi acconciamente proseguendoli? o val meglio abbandonarli, o almeno modificarli per non aggiungere ad inutili passate dispersioni il gravame di novelle frustranee spese?

Così deve essere posto il problema delle toscane maremme, avuto riguardo alla diversità dei sistemi propugnati fino da principio da uomini commendevoli per intelligenza ed affetto di patria.

Caduto l'ultimo governo granducale, quello provvisorio che vi succedette si diè speciale cura delle maremme e vi ordinò nuove opere intese ad attuare concetti infino allora respinti; il che fece rinascere la lotta delle contrarie opinioni che tuttodì per mezzo della pubblica stampa si agita ed inacerba.

Ora, dovendo il Ministero chiedere al Parlamento le spese per proseguire l'inoltrato bonificamento, reputa necessario di attingere prima dalla scienza tutte quelle notizie e cognizioni che in tanta varietà di pareri valgono a rassicurare la nazionale Rappresentanza sulla ben intesa e conveniente erogazione delle somme che si chiedono per li surriferiti miglioramenti.

Uguali in parte, ed in parte diverse sono le condizioni della Sardegna. Le acque che versano le di lei sorgenti si spandono abbandonate in pianure non favorite da naturale declivio, o quivi rimangono stagnanti, infestandone l'atmosfera e generando miasmi che salgono talvolta a molestare anche gli abitanti dei colli elevati posti a molta distanza.

A queste condizioni deplorabili vuolsi attribuire specialmente la poca popolazione di quella isola la quale è pure ricca di dolce clima e di terreni feraci abbandonati in oggi alle devastazioni degli armenti, mentre potrebbero con abbondanti mezzi alimentare molte migliaia di famiglie fatte sicure dal miasma.

L'attuale rinnovamento politico dell'Italia dà alla Sardegna una nuova importanza economica. Imperocchè mentre nella cessata organizzazione politica della penisola rimaneva appartata quell'isola dagli Stati di terraferma ai quali spettava e forestiera agli Stati geograficamente ad essa più prossimi, adesso giace intermedia tra tre parti importantissime del medesimo regno, la Liguria, la Toscana e la Sicilia. È agevole scorgere ad un tratto i rilevanti vantaggi che può conseguire dalle nuove condizioni nelle quali si trova, ma perchè li raggiunga occorre liberarla dal malanno principale onde è tormentata.

L'impresa, non vale dissimularlo, è altrettanto ardua quanto vasta: l'esempio stesso dei tentativi fatti in Toscana è ben lungi dal poter ispirare una cieca fiducia. Ma un Governo che vuole a qualunque costo la prosperità del paese non deve lasciarsi atterrire dalle difficoltà e dai tentativi non ancora riesciti completamente. Sibbene le une devono accrescergli la energia ed i secondi la prudenza.

Per questi riflessi appare opportuno in cosa di tanto momento interrogare la scienza per risolversi secondochè l'impresa otterrà o no da essa incoraggiamento per seguire un sistema piuttostochè un altro.

Sono pertanto i sottoscritti venuti nella determinazione di consultare valenti idraulici per conoscere se nelle Maremme toscane i lavori procedono con quel miglior sistema che la scienza è in grado di suggerire. Hanno pensato che, avuto riguardo alle dispute elevatesi, potesse riuscire utile aggiungervi distinti fisici i quali potessero con i primi conferire e porre in calcolo anco quelle condizioni che non dipendessero strettamente da cagioni idrauliche.

Gli studi delle Maremme toscane agevoleranno la via a quelli del territorio di Sardegna ove gli stessi problemi reclamano eguali elementi di scienza.

Il Decreto che i sottoscritti hanno l'onore di sottoporre all'approvazione di V. M. riflette l'istituzione di una Commissione formata secondo gli esposti principii.

Che se V. M. vorrà degnarsi di approvarlo, essi fanno voti perchè sorga dalle conferenze della Commissione la luce desiderata ed in tempi non molto lontani le popolazioni esercitanti floride industrie sovra le terre alla salubrità restituite benedicano anche per questo immenso vantaggio alla Reale Vostra Casa ed ai nuovi destini della patria.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposizione dei Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di studiare le condizioni idrauliche è fisiche delle Maremme toscane e della Sardegna, e di additare la convenienza dei lavori che vi si eseguiscono e possono eseguire, onde ottenere il bonificamento di quelle Provincie.

Art. 2. La Commissione è composta dei signori:
Prof. cav. Maurizio Brighenti,
Commend. Antonio Carbonazzi,
Ingegnere cav. Carlo Noè,
Prof. cav. senatore Gaetano Giorgini,
Prof. cav. Antonio Puccinotti,
Prof. cav. Salvatore Tommasi,
Cav. dott. Antonio Salvagnoli.

I Ministri Segretari di Stato per i Lavori Pubblici e per l' Agricoltura, Industria e Commercio sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dat. Torino, addì 13 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

S. Jacini.
T. Corsi.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Sulla proposizione del Ministro per gli Affari Ecclesiastici di Grazia e Giustizia;

Visto il disposto dall'art. 27 della Legge 29 maggio 1855;

Vista la deliberazione della Commissione d'alta sorveglianza sulle operazioni della Cassa Ecclesiastica in data 16 ottobre 1860,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I libri già dei Domenicani di Bosco, dei Carmelitani di Cherasco, degli Agostiniani e Domenicani di Genova, non che dei Minori Riformati di Rivarolo, segnati con apposite asterisco in rosso sui rispettivi cataloghi uniti al presente, compilati in occasione del concentramento delle anzidette famiglie religiose in altri conventi degli stessi Ordini, saranno applicati ai Seminari delle rispettive diocesi.

Quelli già dei Minori Osservanti d'Acqui annotati nel relativo elenco in data 18 giugno 1859, e segnati pure con apposito asterisco verranno applicati al Seminario della Diocesi d'Alessandria.

Art. 2. La Cassa Ecclesiastica è autorizzata ad addivenire alla vendita di tutti gli altri libri compresi nei sovramenzionati cataloghi in quel miglior modo che sarà giudicato conveniente.

Il Ministro per gli Affari Ecclesiastici di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Regno e registrato all'Ufficio centrale dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica.

Dato a Torino, addì 13 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis.

Il N. 4387 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc.

Visti i Decreti del 31 ottobre e 22 dicembre 1860 del R. Commissario generale delle Marche, ed i Decreti del 5 novembre e 23 dicembre 1860 del Regio Commissario generale dell'Umbria, coi quali fu dapprima ordinata l' attuazione in quelle Provincie pel primo gennaio 1861 dei Codici vigenti negli antichi Stati, colla legge sull'ordinamento giudiziario ed altre relative, e venne poscia tale attuazione prorogata al 1.o del prossimo febbraio;

Visto il Decreto del Commissario generale dell'Umbria in data del 19 dicembre ultimo, col quale si mandarono pubblicare in quelle Provincie i provvedimenti da noi emanati per l' uniforme e completa attuazione nell'Emilia dei Codici e delle Leggi sull'ordinamento giudiziario, eccettuati quelli risguardanti lo stato civile, in quanto che retto quest' ultimo da speciali disposizioni già ordinate dal Commissario medesimo con suo Decreto del 31 scorso ottobre;

Volendo ora Noi estendere gli accennati provvedimenti alle Provincie delle Marche, e dar inoltre così a loro riguardo, come per le Provincie dell'Umbria, quelle altre disposizioni che tuttora occorrono al fine suddetto,

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno pubblicati col presente Decreto nelle Marche e vi avranno forza di legge contemporaneamente ai Codici nei modi stabiliti per le Romagne, e colle modificazioni ed aggiunte infra stabilite, i seguenti Decreti Reali, già pubblicati nell'Emilia, cioè 1.o i nove Decreti in data del 26 novembre 1860 portanti i n.i 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4460 della Raccolta degli Atti del Governo; 2.o il Decreto in data del 5 dicembre 1860, n. 4462; 3.o Nelle Marche e nell'Umbria i Decreti in data del 31 dicembre 1860, n. 4521 e 29 stesso mese n. 4522.

Art. 2. Coll'attuazione dei Codici e delle Leggi relative cesserà nelle Marche e nell' Umbria il Tribunale commerciale d'appello d'Ancona, ed ogni altro non menzionato nei nuovi ordinamenti.

Gli affari ancora pendenti dinanzi ai cessati Tribunali saranno recati avanti quelli alla cognizione dei quali appartengono secondo le nuove regole di competenza, e quanto alle cause civili che si trovassero pendenti in Roma avanti i Tribunali Supremi e che non siano della competenza ordinaria delle Corti d'appello, si osserveranno le norme stabilite dall'art. 9 del Decreto 26 novembre 1860, n. 4452.

Art. 3. Alle sentenze emanate da tribunali di Roma anteriormente alla pubblicazione del presente Decreto si applicheranno, quanto all'Umbria, le disposizioni dei Decreti di quel Regio Commissario Generale delli 5 e 30 novembre ultimo scorso; e quanto alle Marche, non saranno tali sentenze eseguibili se non previo giudizio di delibazione in conformità dell'art. 683 del Codice di procedura civile.

Quest'ultima disposizione si osserverà anche quanto alle sentenze pronunziate dai detti tribunali dopo la pubblicazione di questo Decreto in cause riguardanti cittadini o beni dell'Umbria e delle Marche, ed introdotte anteriormente, tuttavolta che le parti le abbiano d'accordo portate a termine dinanzi a quei tribunali.

Art. 4. Finchè non sia altrimenti provveduto, le cause del contenzioso amministrativo saranno anche nelle Marche come venne stabilito per l'Umbria con Decreto di quel regio commissario generale deferite alla cognizione dei tribunali ordinari, e cesserà perciò col 1.o febbraio prossimo la sospensione per tali cause decretata dal regio commissario generale delle Marche col Decreto del 22 dicembre 1860.

Si osserveranno nella spedizione di tali giudizi le forme del procedimento sommario semplice.

Art. 5. La disposizione dell'art. 7 del R. Decreto 26 novembre 1860, n. 4460, sarà applicabile anche agli avvocati rotali ed altri ammessi avanti ai tribunali supremi di Roma.

Presso le Corti d'Assisie che si tengono in sede diversa da quella della Corte d'appello, saranno ammessi come difensori tutti gli avvocati ai quali è fatta facoltà di patrocinare avanti i tribunali di circondario.

Art. 6. Vi saranno nella Corte d'appello d'Ancona due sezioni d'accusa, l'una in Ancona, l'altra in Perugia. Quella d'Ancona statuirà anche sopra gli affari del territorio sottoposto alla sezione sedente in Macerata.

Art. 7. La malleveria da prestarsi per l'esercizio della professione di procuratore a termini della Legge 17 aprile 1859, e coerentemente al disposto del R. Decreto 7 ottobre 1859 è determinata come segue:

Per la Corte d'appello (in ciascuna sezione) sarà di L. 10,000.

Pei tribunali di circondario d'Ancona e Perugia sarà di L. 5,000.

Pel tribunale di Macerata sarà di L. 4,000.

Per tutti gli altri di L. 2,000.

Art. 8. Ogni volta che nelle Leggi e Decreti che si mandano pubblicare col presente si accenna alla data del 1.o gennaio 1861, per l'attuazione del nuovo sistema vi s' intenderà sostituita quella del 1.o febbraio 1861, e su questa si regoleranno le altre date che ne dipendono.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis.

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori pubblici e con Decreti 29 dicembre u. s. S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. si è degnata promuovere ad ufficiali dell' Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Marsano cav. Giovanni Batt., ispettore di 2.a classe nel Corpo Reale del Genio civile;

Catella cav. Giovanni, ingegnere capo di 1.a classe nel Corpo Reale stesso.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e dietro il parere della Commissione creata con R. Decreto 30 aprile 1851 S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. in udienza del 29 dicembre ha conferita la medaglia d'argento al valor civile a Travella Gabriele, capitano nel 30 regg. fanteria (brigata Parma) per essersi valorosamente distinto nella lotta sostenuta contro sette assalitori della Diligenza presso Bologna, la notte del 9 giugno 1860, salvando le proprietà e la vita ai suoi compagni di viaggio.

In udienza del 10 gennaio corrente, S. M. ha degnato firmare il Decreto che autorizza l'erezione nel comune di Orbassano di un Asilo infantile, promosso da una Società di azionisti col concorso del Municipio e delle Opere Pie.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 20 GENNAIO 1861

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direzione generale delle strade ferrate.

Trasporto degli elettori politici.

Visto il R. Decreto 3 gennaio corrente con cui i collegi elettorali sono convocati pel giorno 27 detto mese, al fine di procedere all'elezione del loro deputato, si dispone quanto segue:

1. Gli elettori che nei giorni 24, 25, 26 e 27 corrente mese si trasferiranno all' ordinaria loro residenza ai collegi elettorali, valendosi delle ferrovie esercitate dallo Stato o dei battelli sul Lago Maggiore, avranno diritto al trasporto gratuito sotto le condizioni seguenti: 1. che giustifichino col mezzo di attestato del sindaco di avere l'ordinaria loro residenza nel paese da cui partono per recarsi ai rispettivi collegi; 2. che presentino in pari tempo il certificato d'iscrizione nelle liste di uno dei collegi elettorali.

2. La stazione di partenza, dopo di avere esaminato e ritirato il suddetto attestato di residenza, apporrà sul certificato d'iscrizione nelle liste elettorali il bollo indicante il nome della stazione stessa: ciò mediante, il detto certificato servirà di biglietto per trasporto gratuito dalla stazione stessa a quella più prossima al collegio elettorale, e per eguale corsa al ritorno fino a tutto il 30 corrente mese.

3. Occorrendo una seconda votazione, gli elettori che dopo la prima votazione saranno ritornati al paese di loro residenza, potranno nuovamente trasferirsi nei giorni 1, 2 e 3 febbraio prossimo al rispettivo collegio elettorale, mediante presentazione dello stesso certificato d' iscrizione, sul quale sarà dalla stazione di partenza improntato un secondo bollo, e quindi essi potranno fare per la seconda volta ritorno alla propria residenza nei giorni 3, 4 e 5 stesso mese.

4. Gli elettori non potranno fare che una corsa di andata ed altra di ritorno, salvo nel caso di una seconda votazione previsto dal precedente articolo.

Si nell'andata come nel ritorno, essi non potranno fermarsi in una stazione intermedia; in caso diverso essi perderanno il diritto alla continuazione della corsa gratuita.

Il Direttore generale Bona.

Abbiamo il *Giornale officiale di Napoli* sino al 16 corrente inclusive.

Il numero del 12 gennaio oltre un decreto del luogotenente generale del Re, cav. Farini, datato di Napoli 6 corrente, col quale s' ingiunge a tutti i detentori di fucili militari di consegnarli ai sindaci dei rispettivi comuni nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione del decreto, contiene la seguente relazione sull'arrivo di S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano:

« Stamane, verso mezzodì, lo sparo dei cannoni ha annunciato ai Napolitani l'aspettato arrivo dell'A. R. del principe Eugenio di Savoia, cugino del Re nostro, e da lui inviato al governo di questa parte meridionale d'Italia. Dall' Immacolatella dove aveva luogo lo sbarco, infino al Palazzo Reale, facevano ala la Guardia Nazionale di Napoli e la truppa del R. esercito in bella tenuta, ed un numero immenso di popolo ingombrava quelle vie, ansioso di vedere il principe e di far plauso alla sua desiderata venuta fra noi, che ci compensa dell'assenza del Sovrano, il cui proclama aveva già commosso tutti.

« Allo sbarco dell'A. S. trovavansi a rendergli onore il cav. Farini accompagnato dai consiglieri di governo cav. Ottavio Lovera De Maria e cav. Emilio Veglio di Castelletti, i consiglieri di luogotenenza; gli ammiragli Persano e Di Negro, il generale Della Rocca, i rispettivi stati maggiori, il Municipio napolitano, ed altre autorità civili e militari. Ma l'onoranza più bella e che più cara è dovuta riuscire al cuore del principe, si è il plaudire festoso dei Napolitani accorsi in folla sul suo passaggio, che i loro sentimenti affettuosi manifestavano con quella vivacità che è propria dell' indole nostra, non cessando da quell'espressione neanche dopo il giungere del reale corteo alla reggia.

« L'Altezza Sua era accompagnata da S. E. il commendatore Costantino Nigra, ministro segretario di Stato; dagli aiutanti di campo marchese Ercole Roero di Cortanze, conte Pocchettini di Serravalle e cav. Cavalchini di Garofoli; dagli ufficiali d'ordinanza marchese Federico di S. Marzano, sig. Paolo Crespi e cav. di Sartirana; dal suo segretario particolare barone Fernando Perrone di S. Martino; e si trovavano al seguito di S. A. R. il conte Cesare Bardesono intendente di Faenza ed il marchese Ainardo di Cavour segretario di legazione. »

Il N. del 13 contiene un decreto del luogotenente generale Farini, datato di Napoli 5 gennaio, che destina 50 mila ducati sul bilancio del 1861 pel prosciugamento del lago di Agnano; un altro decreto dello stesso luogotenente colla data del 6 che abolisce il Consiglio di Stato e commette provvisoriamente le funzioni già esercite dal Consiglio di Stato ad un Consiglio amministrativo composto di un presidente e di otto consiglieri; ed il seguente manifesto del nuovo luogotenente generale del Re nelle Provincie Napoletane:

Italiani delle Provincie Napoletane,

Il Re m'affida il governo di questa parte del Regno Italiano.

Accetto il grave incarico, mosso dall'amore della patria, dall'obbedienza al Re, dalla fiducia nella vostra leale cooperazione.

Queste Provincie, separate da lungo tempo dal resto d'Italia, manifestarono con unanime suffragio la ferma volontà di far parte indivisibile della patria comune sotto lo scettro costituzionale della Dinastia di Savoia. Spetterà al Parlamento di dare l'ultima sanzione all'ordinamento amministrativo del Regno Italiano, ma intanto è compito nostro spianargli la via prima ch'esso

si raduni continuando e sollecitando l'applicazione a queste Province di quelle misure legislative che non si potrebbero differire senza nuocere all'unità ed all'assetto costituzionale di tutta la Monarchia.

L'unificazione, in quanto possa essere immediatamente applicabile, sarà dunque il primo concetto che informerà gli atti del Governo.

Ma perchè i nuovi ordini possano mettere radice, e perchè il popolo possa provare i benefici effetti di libero reggimento, prima e necessaria condizione è il mantenimento dell'ordine, l'osservanza della legge.

Il paese può essere convinto che il Governo non verrà mai a transazione col disordine, e che ogni tentativo d'agitazione illegale sarà prontamente e severamente represso. Dove non regnano la sicurezza e l'ordine ivi non può allignare la libertà. Per compiere questa parte principale del mio mandato, faccio assegnamento sul retto senso di tutta la popolazione e più specialmente sul patriotismo della Guardia Nazionale, che già rese grandi servigi al paese, e che sin dai suoi primordi mostrò disciplina e contegno, degni d'un popolo che ha la coscienza dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Per la stretta ed universale esecuzione delle leggi e per la repressione d'ogni loro infrazione io conto in particolar modo sulla cooperazione energica ed imparziale della magistratura, che in ogni paese liberamente ordinato deve essere la fedele custode della legge e l'espressione della pubblica morale.

È intenzione del Governo che la Chiesa e i suoi ministri siano rispettati e che nessun incaglio sia posto al libero esercizio del culto. Ma nel tempo stesso egli si ripromette dal Clero l'obbedienza al Re, allo Statuto ed alle Leggi.

Il Governo volgerà tutta la sua attenzione sulla condizione economica del paese e sul modo di migliorarla, sullo sviluppo di cui sono suscettibili le grandi risorse della sua agricoltura, del suo commercio e della sua industria, e sui lavori di pubblica utilità, ai quali sarà posto mano senza indugio.

Sarà pure principale sua cura il promuovere il pubblico insegnamento, e soprattutto l'insegnamento popolare e tecnico. Istruzione e lavoro, sono le due fonti della moralità e della ricchezza, i due cardini, su cui si appoggiano le società libere e civili.

La finanza di questa parte del Regno Italiano, scomposta dai rivolgimenti politici, e da esigenze straordinarie, abbisogna di un pronto ordinamento. Intanto che si preparano gli elementi di un regolare bilancio da presentarsi al Parlamento, farò apportare a questo servizio economia e pubblicità. Nobile ufficio della stampa sarà quello d'indicare al Governo con calma e schiettezza gli abusi da togliere, le riforme da introdurre in questo, come in ogni altro ramo dell'amministrazione.

L'Italia si sta facendo, ma non è ancor fatta. Al finale compimento di quest'opera sublime, che fu il sospiro di tante generazioni, occorrono tuttavia grandi sacrifizii. Voi accoglierete, ne son certo, con lieto animo tutti quei provvedimenti, che il Governo Centrale ed il Parlamento stimeranno necessarii ad accrescere, riunire e disciplinare le forze di terra e di mare della Nazione.

L'appoggio di tutti gli uomini onesti, il rispetto universale alle leggi, la concordia degli animi risponderanno, spero, alla fiducia posta in voi dal Re e dalla Nazione. Tutta l'Europa tiene in questo momento fisso lo sguardo su questa parte d'Italia, gloriosa per antichissime tradizioni di civiltà e di sapienza, e per grandezza di sventure patite per indomabile affetto alla libertà. Voi potete, col solo vostro contegno, rendere alla patria commune un servizio forse più grande di quanti le sieno stati resi da altre Provincie con sacrifici molti d'uomini e di denaro. Io mi chiamerei fortunato, se, caduto in breve, come non dubito, l'ultimo propugnacolo della Signoria Borbonica, io potrò dire al Re ed all'Italia: « Se vi occorrono le Guarnigioni e le leve delle Provincie Napolitane, chiamatele pure ai nuovi cimenti: « questa parte d'Italia può anch'essa al pari d'ogni altra, governarsi senza soldati ».

EUGENIO DI SAVOIA

Nel n. del 14 gennaio il Giornale officiale di Napoli non reca nulla di notevole.

Il N. del 15 annunzia che il cav. Eugenio Fasciotti, già console di S. M. nelle Province Napolitane, è stato incaricato della sezione degli affari esteri presso la luogotenenza; prendendo la firma per tutti gli affari della dipendenza della detta sezione e per le legalizzazioni.

In fine nel N. del 16 leggiamo:

S. A. R. il principe luogotenente ha accettata la rinunzia offerta dai signori consiglieri di luogotenenza, i quali continueranno però nelle loro funzioni sino alla composizione della nuova amministrazione.

Sono stati chiamati da S. A. R. ed accettarono l'incarico di formare la nuova amministrazione i signori Liborio Romano, Giovanni d'Avossa, Paolo Emilio Imbriani, e Silvio Spaventa, colla cooperazione del chiarissimo signor barone Poerio, vicepresidente della consulta.

Il *Giornale officiale di Sicilia* reca sotto la data di Palermo 14 gennaio quanto segue:

« Sotto l'influenza di ricordi tenerissimi e dell'aura presente di libertà la festa del 12 gennaio rispondeva ieri l'altro al nobile proclama del governo (V. *Gazzetta off.* del 17 corrente). Alle pubbliche dimostrazioni di gioia andarono congiunte le private: non fu convegno in quel dì, non banchetto dove non si facessero voti per la gloria della Sicilia e d'Italia o per la salute di Vittorio Emanuele ».

Lo stesso giornale pubblica dispacci elettrici da Messina e Siracusa i quali annunziano che in quelle città l'anniversario della rivoluzione del 12 gennaio venne solennizzato con ogni sorta di festeggiamenti.

FRANCIA

Il *Moniteur Universel* del 17 pubblica un decreto imperiale del 16 gennaio corrente, per cui la sovratassa di 3 franchi per 100 chilogrammi stabilita dalla legge del 23 maggio 1860 sugli zuccari stranieri importati dai paesi fuori d'Europa sopra navi francesi è e rimane soppressa.

Leggesi nel bollettino del *Moniteur Universel* del 18:

A tutte le epoche della nostra storia militare si pensò all'importante questione dell'ordinamento della riserva. Dopo il 1818 si fecero numerosi tentativi, ma senza felice successo. Tutti i sistemi proposti, od anche messi momentaneamente in pratica, furono successivamente abbandonati, ed il problema attende ancora la soluzione.

Questa lacuna della nostra organizzazione militare sarà compiuta dal progetto relativo alla riunione nei depositi d'istruzione di una parte del contingente di ogni classe, progetto che sarà posto in esecuzione al primo di febbraio.

Secondo quel progetto, una parte solo del contingente annuo andrà ad empire nei diversi Corpi di truppe i vuoti prodotti dalle liberazioni, dalle malattie ed altre cause accidentali; la seconda parte sarà riunita nei depositi dei Corpi per tre mesi nel primo anno, per due nel secondo, e un mese solo nel terzo, collo scopo di ricovervi un'istruzione sommaria, quindi rinviata pel resto del tempo a casa, in virtù di congedi, e resa quindi alla vita civile.

In ogni dipartimento si riuniranno, per quanto è possibile, al capoluogo i giovani soldati di questa seconda parte del contingente destinati alla fanteria; gli uomini destinati alla cavalleria od all'artiglieria saranno riuniti nelle guarnigioni di cavalleria o nelle scuole di artiglieria più vicine.

Se si paragona questo sistema con quello che fu praticato dopo il principio dell'impero, e consiste a prendere tutti gli anni il contingente intiero e rinviarne una parte dopo due o tre anni di presenza sotto la bandiera, si riconoscerà che il nuovo sistema è un vero sollievo per la popolazione. La facilità di aumentare in tal modo rapidamente l'effettivo dell'esercito in caso di necessità permette di non esigere da una parte degli uomini chiamati a servire il paese che alcuni mesi soltanto del loro tempo per un piccolo numero di anni, e di rendere così all'agricoltura ed all'industria delle braccia che mancavano, e che l'esercito troverebbe esercitati a maneggiare il fucile, se così richiedessero le esigenze del tempo.

BELGIO

Nella tornata della Camera dei rappresentanti del 17 il ministro delle finanze ha presentato un disegno di legge per un credito di 15,360,000 franchi al dipartimento della guerra per lavori relativi all'artiglieria e al genio.

ALEMAGNA

Scrivono da Berlino 15 gennaio all'Agenzia Havas:

La Camera dei signori ha rieletto presidente quest'oggi stesso il principe di Hohenlohe alla maggioranza di 150 voti su 160 votanti. È noto che il principe, il quale non approva l'attitudine della Camera, aveva ricusato da prima di accettare la presidenza, e ch'egli non cedette che alle istanze del re. Nella piccola allocuzione che indirosse alla Camera, indicò abbastanza chiaramente che essa doveva rinunciare alla opposizione che faceva al governo.

Alla Camera dei deputati, il sig. de Vinke propose d'accordo col sig. Mathis, un indirizzo al re. Questa proposta sarà certamente adottata, e si è curiosi di sapere quale ne sarà il testo, il quale non si limiterà certamente a parafrasare il discorso della corona, ma sarà l'espressione reale dei voti del paese. È probabile segnatamente che sarà attaccato il conte Schwerin e il sig. de Bethman-Hollweg, il primo per la sua indulgenza verso i funzionari del partito feudale e il secondo per la sua attitudine nella quistione del matrimonio civile. Probabilmente non si criticheranno, e con ragione, i progetti militari del governo.

In seno della guarnigione federale di Francoforte che è composta di Prussiani, Austriaci e Bavaresi, suscitansi quasi ogni anno gravi disordini, e in generale i soldati chiamati a proteggere la Dieta si comportano assai male verso gli abitanti. A motivo degli inconvenienti che risultano per la città dal soggiorno di quelle truppe, l'assemblea legislativa di Francoforte ha adottato all'unanimità una proposta tendente a domandare che le truppe federali fossero allontanate.

Nei circoli federali fu malissimo accolta questa proposta, e si minaccia di trasferire l'assemblea federale a Magonza, poichè niente esige ch'essa abbia sede in Francoforte.

AUSTRIA

La *Gazzetta di Fiume* pubblica il seguente dispaccio elettrico da Zagabria 15 gennaio:

« Oggi alla prima seduta, fu dichiarata sciolta la Conferenza banale. In essa fu votato ed accettato: la legge elettorale del 1818; l'incorporazione della Dalmazia *via facti*; l'isola di Mur rimane in *statu quo*; la Dalmazia ed i confini militari verranno rappresentati alla Dieta del Regno. »

La *Gazzetta officiale di Venezia* ha da Vienna 18 gennaio il seguente dispaccio elettrico:

La *Gazzetta ufficiale di Vienna* dice che le violenze avvenute nel Comitato di Neutra contro il Tribunale, determinarono il Governo ad opporsi all'evidente ribellione; e che il Tribunale fu ristabilito senza l'uso della *forza fisica*.

Il *Wanderer* ha, in data di Pest 17: « Nell'odierna Congregazione civica, Deak combattè la proposta dell'immediata assunzione dell'amministrazione della giustizia. Disse che attualmente rimaneva la scelta soltanto tra la legge austriaca o l'anarchia. Fu approvata la proposta Deak d'attenersi alle vigenti leggi, finchè il *Judex Curiae* ordini la consegna de' Tribunali. »

TURCHIA

Leggesi nel *Moniteur Universel* del 18:

Secondo un dispaccio la Giunta europea sarebbe stata accolta a Damasco con minacce. Il Commissario inglese, lord Dafferin, avrebbe interrogato molti abitanti della detta città e tutti avrebbero dichiarato esservi imminente pericolo pei cristiani.

Scrivono da Beirut 31 dicembre all'*Indép. belge*:

Eccovi di nuovo tristi notizie di Damasco. Alcuni giorni dopo la partenza dei commissari delle grandi potenze, un incendio spaventoso scoppiò in quella città e il *Bazar dei cotoni* divenne preda alle fiamme. Tutte le case bruciate giacciono in un quartiere esclusivamente musulmano, e appartengono quindi a musulmani. Il dimani di questo sinistro un altro incendio divorava parimente cinque o sei delle case appena appena ricostruite nel quartiere cristiano. I musulmani hanno accusato i cristiani del primo incendio: i cristiani dicono che i musulmani sono gli autori del secondo. Di più, i cristiani protestano che i loro nemici, volendo ad ogni costo loro rendere insopportabile il soggiorno di Damasco, hanno bruciato essi stessi le proprie case, onde accusarli di un crimine di cui sono innocenti: i musulmani dal canto loro pretendono che i cristiani sono i soli colpevoli dei due delitti. Questi deplorabili eventi han determinato tutti i cristiani di quella disgraziata città, di cui una parte era rientrata ne' proprii focolari, a emigrare nuovamente verso Beirut, ove son già arrivate le prime carovane che furon precedute da parecchi consoli delle potenze europee. Quegli infelici, attraversando in questa stagione rigorosa le montagne dell'Antilibano e del Libano, hanno sofferto fame e freddo, privi com'erano delle cose più necessarie alla vita.

Per cura di Fuad Pacha un'inchiesta sarà fatta su questi ultimi avvenimenti. Proverà essa, ancora una volta, l'impotenza del governo ottomano, di cui niuno nega le eccellenti intenzioni, a mantener l'ordine nel suo paese.

Da una settimana vediamo ciascun dì arrivare a Beirut convogli numerosi di drusi incatenati. Fuad pascià, seguendo il metodo che ha impiegato a Damasco, li fa arrestare in massa considerandoli tutti come colpevoli, e tutti saranno puniti come tali, a meno che non giustifichino la propria innocenza. È certo che non furono arrestati i più delinquenti, perchè questi si son rifugiati nelle montagne dell'Haoran, ove sono militarmente organizzati e trincierati dietro fortezze inespugnabili: non son rimasti nel Libano che alcuni drusi di età avanzata per fare le seminagioni col concorso delle donne e dei fanciulli. Sono vegliardi a lunghe barbe bianche quelli che qui giungono legati in modo che ripugna vivamente a' nostri sentimenti d'europei e guinzagliati da giovani montanari cristiani cui i turchi incaricano di scortare i convogli, non potrebbe immaginarsi mezzo più atto per tener vivo l'odio fra i due popoli.

Da tutte parti giungono a Beirut deputazioni di montanari cristiani, coi vecchi, e spesso i curati alla lor testa, per reclamare la destituzione di J. Karam. Tutto questo era facile a prevedersi: questo bravo giovinotto, pieno di buone intenzioni, pone troppo zelo a far pagare le imposte: fu per altra parte imprudente accettando questa difficile missione, e deve sopportar le conseguenze della sua ambizioncella.

Qui non si parla che del ritorno di truppe: tutti dicono che sarebbe questa una giusta punizione imposta dal governo francese agl'ingrati maroniti, che non cessano, dal principio della spedizione, di trar partito dalla borsa e dalla buona fede dei francesi.

Coloro fra soldati francesi che sono accampati nelle montagne han molto sofferto dal freddo e dalle pioggie. Molti malati vi son fra essi, però la mortalità è men notevole che nello Stato. L'ospedale stabilito nel castello di Cab-Elia fu ultimamente trovato sì ingombro che si dovette discendere 200 malati a Babdha, ove staran meglio per tutti i riguardi.

Mentre sulle alture il freddo è sì intenso che è forza sospendere i lavori della strada di Damasco, qui godiamo, dopo alcuni giorni di pioggie, una temperatura di primavera; le mandorle in fiori biancheggiano già tutta la campagna, e fanno un bel contrasto colle vette del Libano che vediam coperte di neve.

Le ultime notizie ricevute da Scutari d'Albania facevano credere imminente un conflitto sulla frontiera del Montenegro. In seguito ad un'incursione fatta da un certo numero di sudditi ottomani sul territorio montenegrino, il principe Niccolò aveva infatti riunito un corpo di due mila uomini, alla testa de' quali si proponeva di attaccare la fortezza di Spuz; ma sappiamo che, grazie agli sforzi dei consoli residenti a Scutari, prevalsero i consigli della moderazione, e il principe consentì a fermare le sue truppe (*Monit. Univ.*).

AMERICA

Un dispaccio dell'Ufficio Reuter reca sotto la data di Washington 4 gennaio quanto segue:

La Convenzione della Carolina del Sud ha emanato una legge che punisce di morte la guerra contro il nuovo Stato; e ha trasferito il potere giudiziario federale alle Corti di giustizia e il potere legislativo all'Assemblea.

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — S. M. il Re, dice il *Corriere delle Marche*, nel suo ultimo passaggio per Ancona ha messo a disposizione del R. Commissario generale straordinario la somma di lire 6,733 a sollievo dei poveri. Questa somma fu erogata per la parte maggiore in sussidii a vedove con numerosa famiglia, e nel rimanente ad altre famiglie o persone indigenti.

NOTIZIE UNIVERSITARIE. — *Lingua sanscrita*. Il prof. Flechia a cominciare dal 23 corrente (ore 9 ant.) verrà sponendo un sunto di grammatica sanscrita che alternato ogni mercoledì colle lezioni di grammatica comparata, mentre fa parte essenziale di questa, gioverà eziandio ad introdurre nella conoscenza del sanscrito coloro che intendono di farne uno studio speciale. Per uso dei quali nel secondo semestre sarà data una lezione particolare, consistente nell'interpretazione di alcune pagine della crestomazia sanscrita del Bochtlingk.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 21 GENNAIO 1861.

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Sabbato scorso si tenne banchetto a Corte. Tra i commensali di S. M. il Re sedevano S. Ecc. Hassan-ali-Khan ambasciatore straordinario di Persia cogli addetti alla sua ambasciata, i ministri segretari di Stato, i capi di missione del Corpo diplomatico estero, il segretario generale del Ministero degli affari esteri e altri ragguardevoli personaggi dell'Ordine civile e militare.

S. Ecc. il generale d'armata Alfonso La Marmora è partito stamane per Berlino in qualità di ambasciatore straordinario per complimentare S. M. il re Guglielmo I in occasione della sua esaltazione al trono di Prussia.

I giornali prussiani, secondochè accenna il *Moniteur universel* nel suo bullettino, annunziano l'arrivo a Berlino del sig. di Clercq, inviato francese in missione straordinaria, incaricato di negoziare un trattato di commercio tra la Francia e lo Zollverein.

La seconda Camera della Dieta di Prussia ha rieletto nella tornata del 16 alla presidenza il sig. Simson con 204 voti contro 67 dati al sig. d'Arnim di Neustettin, della sinistra feudale; alla prima vicepresidenza il sig. Grabow con 197 voti contro 73 ottenuti dal signor Reichensperger, cattolico, sostenuto dai cattolici, dai feudali e da altre frazioni dell'opposizione; alla seconda vicepresidenza il signor Mathis, capo del centro destro, con 156 voti contro 97 dati al conte Puckler.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 19 *gennaio*, *sera*.

Notizie di Borsa.

Il mercato d'oggi fu debole e senza movimento.

Fondi Francesi 3 0/0 — 67 25.

Id. id. 4 1/2 0/0 — 96 70.

Consolidati Inglesi 3 0/0 — 91 5/8.

Fondi Piemontesi 1819 5 0/0 — 78 05.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 650.

Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 370.

Id. id. Lombardo-Venete — 462.

Id. id. Romane — 325.

Id. id. Austriache — 403.

Vienna, 19. Borsa debole. Mancanza di affari.

Napoli, 19 *gennaio*.

I movimenti reazionari negli Abbruzzi sono repressi.

Oggi parte l'ultimo legno francese da Gaeta. La flotta italiana, sotto gli ordini del viceammiraglio Persano, è partita per Gaeta.

Si annunzia prossima la nomina di quattro organizzatori delle guardie nazionali per le Provincie napolitane.

I nomi dei nuovi Consiglieri di Luogotenenza fecero buona impressione nel pubblico.

Napoli, 19 *gennaio*.

Un decreto stabilisce che a datare dal 1° marzo le poste napolitane saranno regolate a norma delle leggi sarde.

Parigi, 20 *gennaio*, ore 10 40 ant.

Napoli 19, *ore* 11 *sera*. Il viceammiraglio Le Barbier de Tinan ha oggi lasciato le acque di Gaeta insieme col rimanente della flotta francese.

Firenze 20 *gennaio*.

Roma 18, *sera*. I sanfedisti hanno tentato oggi una dimostrazione, in occasione della festa che celebrasi nella cattedrale di S. Pietro. Furono diramati e affissi inviti a stampa per andare a messa al Vaticano e illuminare la città. La dimostrazione andò fallita. Alla messa intervenne pochissima gente. L'illuminazione stasera è stata fatta da poche case e nella sola via del Corso.

Parigi, 21 *gennaio mattino*.

Il *Moniteur*, nel suo bollettino politico, declina la responsabilità governamentale pegli opuscoli pubblicati. Sarebbe ingiusto (esso dice) rendere risponsabile il governo di teorie insensate che il buon senso riprova siccome contrarie agl'istinti cattolici e al rispetto al Santo Padre: rispetto, di cui la politica di S. M. l'imperatore ha sempre dato l'esempio.

Vienna, 20. È decretato un prestito di 25 milioni di fiorini.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

21 gennaio 1861 — Fondi pubblici.

1819 5 0/0. 1 genn. C. della matt. in c. 76 10, 76 15 in liq. 76, 76 15 p. 31 genn.

» Ultimo imprestito 6/10 1 luglio. C. d. m. in c. 78 65

C. FAVALE, gerente.

SPETTACOLI D'OGGI

REGIO. Riposo.

VITTORIO EMANUELE (ore 7 1/2). Esercizi equestri eseguiti dalla Compagnia di Ernesto Gillet.

CARIGNANO. (7 1/2) La dramm. Comp. Dondini recita: *Guglielmo Shakspeare*.

SCRIBE. (7 1/2) Comp. francese diretta da E. Meynadier: *Les pattes de mouche* — *Un scandale*.

ROSSINI. (7 1/2) La Compagnia Toselli rappresenta: *Rispeta toa foumna*.

GERBINO. (7 1/2) La dramm. Comp. diretta da Gaetano Gattinelli recita: *La donna del popolo*.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
delle Armi Speciali

Avviso d'asta

Si notifica, che nel giorno 26 del corr. mese di gennaio, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell' Uffizio del Ministero della Guerra, avanti il Direttore generale, all' appalto della

Provvista di RETTANGOLETTI di cartoncino da cartucce; Rettangoli d' invoglio da Cartucce e da Cassule; Trapezzi di carta di cartucce, e Trapezzi d' invoglio rettangoletti da cartucce, divisa in due lotti, ascendenti ciascuno a L. 22,831.

Li calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale) nella sala degli incanti, a cui si ha accesso dalla porta del Giardino Reale, piano secondo, e presso l'Ufficio della Direzione del Laboratorio d'Artifizi.

Nell' interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi dei calcoli un ribasso di un tanto per cento maggiore al ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell' ammontare del lotto su cui intendono far partito.

Torino, addì 14 gennaio 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
delle Armi Speciali

Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno 26 del corrente mese di gennaio, ad un' ora pomeridiana, si procederà in Torino e nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti il direttore generale, all'appalto della

Provvista di PALLETTE di mitraglia di ferro, divisa in 12 lotti, rilevanti ciascuno a L. 3,960

I calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, a cui si ha accesso dalla porta del Giardino Reale, piano secondo, e presso l' Ufficio di Direzione del Laboratorio di Artifizi.

Nell' interesse del servizio il ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi dei calcoli un ribasso di un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o Titoli del Debito pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell' ammontare del lotto o lotti su cui intendono far partito.

Torino, 14 gennaio 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

COMMISSARIATO GEN.LE
DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO
SETTENTRIONALE

Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno primo febbraio p. v., ad un'ora pomerid., si procederà in Genova, nella sala degli incanti, situata in attiguità dell' ingresso principale della Regia Darsena, avanti il Commissario generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista infradesignata, cioè:

Metri cubi 300 abete dell' Adriatico, in bolli, ascendente alla somma di Ln. 18,000.

Li calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata

Li fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario generale del ministero della Marina, o *da chi per esso*, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all' impresa, per essere ammessi a licitare dovranno depositare o un *vaglia* regolare sottoscritto da persona notoriamente risponsale, o viglietti della Banca Nazionale, o cedole del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell' appalto.

Genova, li 17 gennaio 1861.

Per detto Commissariato Generale
Il Commissario di seconda classe
PAGANO.

COMMISSARIATO GEN.LE
DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO
SETTENTRIONALE

Essendo andato deserto l' esperimento d'asta tenuto il giorno 14 gennaio corrente, per l'appalto della provvista di

Olio di Lino durante l'anno 1861, rilevante alla somma di Ln. 40,000,

Si notifica, che il giorno 4 febbraio p.v., ad un'ora pomerid., nella sala degli incanti, situata in attiguità dell' ingresso principale della Regia Darsena, si procederà ad un nuovo incanto per tale impresa,

Il calcolo e le condizioni d' appalto sono visibili nel locale suddetto, dalle ore 9 di mattina sino alle 4 pomeridiane.

Li fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15, decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Giusta il disposto dall'art. 143 del Regolamento 30 ottobre 1853, il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero degli accorrenti, e seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi prestabiliti un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario generale del Ministero della Marina in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o un *vaglia* regolare sottoscritto da persona notoriamente risponsale, o viglietti della Banca Nazionale, o cedole del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo del suo ammontare.

Genova, li 20 gennaio 1861.

Per detto Commissariato Generale
Il Commissario di 2.ª classe
PAGANO.

CASSA
del Commercio e dell'Industria
CREDITO MOBILIARE

Il Consiglio d'amministrazione nella seduta del 12 corrente ha deliberato di corrispondere sugli utili netti dell' esercizio 1860, ed a titolo d'interesse del secondo semestre e dividendo,

L. 30 per ogni azione nuova.

Il pagamento avrà luogo dopo che l'assemblea avrà approvato il resoconto, ed a cominciare dal primo marzo prossimo;
in Torino, alla sede della Società;
in Genova alla Cassa generale;
in Milano presso la Banca Giulio Belinzaghi.

Lo stesso Consiglio ha pure deliberato che l'adunanza generale ordinaria degli azionisti abbia luogo il 23 febbraio prossimo, alle ore 11 antimerid., alla sede della Società, via dell'Ospedale, casa Sant'Andrea, n. 17.

Ordine del giorno.

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione della commissione di revisione dei conti dell'esercizio 1860.
3. Deliberazione sul reso-conto e bilancio dell'esercizio 1860.
4. Nomina dei consiglieri in surrogazione di quelli uscenti d'ufficio.
5. Nomina della commissione di revisione dei conti per l'esercizio 1861.

Il termine utile per depositare le azioni onde essere ammessi all'adunanza è fissato a seconda dell'art. 28 degli Statuti a dieci giorni prima della medesima, e scade perciò a tutto il 13 febbraio prossimo.

Le azioni saranno depositate:
in Torino, presso la sede della Società;
in Genova, presso la Cassa generale:
in Milano, presso la Banca Giulio Belinzaghi.

Torino, li 12 gennaio 1861.

L' Amministratore delegato
BALDUINO.

OSPEDALE MAGGIORE
degli Infermi
DELLA CITTÀ DI VERCELLI
sotto il titolo di Sant'Andrea

AFFITTAMENTO DELLA FARMACIA

In conformità del prescritto dal recente Regolamento sulle Opere Pie essendosi dall'Amministrazione del predetto Ospedale, debitamente autorizzata, deliberato di addivenire all'affittamento della farmacia propria del Pio Istituto, per un novennio, risolvibile di tre in tre anni;

Si prevengono tutti coloro i quali intendessero aspirarvi, a presentare i loro partiti in base al Capitolato visibile nella segreteria dell'Istituto medesimo, corredandoli di tutti quei titoli che meglio valgano a stabilire la scientifica e legale capacità e moralità.

La presentazione dovrà farsi non più tardi del giorno 15 marzo prossimo.

I partiti verranno privatamente riconosciuti dall'Amministrazione, la quale si riserva di deliberare su di essi nel modo previsto dal Capitolato suddetto.

Vercelli, 9 gennaio 1861.

Per l'Amministrazione dell'Ospedale
Avv. ALDA *Segr. Capo.*

SVINCOLAMENTO DI CEDOLA

Rabezzana Pietro, già usciere presso la giudicatura di Villanuova d'Asti, avendo cessato da tale ufficio, richiede lo svincolo della cedola sul Debito pubblico, stata affetta ad ipoteca per la malleveria prestata in detta qualità; tanto si notifica per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 2 gennaio 1856, n. 1290.

Caus. Agostino Astesano.

SOCIETA' COMMERCIALE.

Essendo terminata col 31 dicembre 1860 la società contrattasi con scrittura 24 dicembre 1850, tra i signori Filippo Avezzana, Manfredo ed avvocato Francesco, fratelli Pansa, e Gaspare Passarino, per l'esercizio di una cartiera presso Ciriè, si è con altro atto privato del 12 corr. gennaio stabilita nuova società per l'oggetto suddetto tra i soli signori Filippo Avezzana ed avv. Francesco Pansa, residente il primo a Ciriè ed il secondo in Torino, durativa per anni 6, mesi 6, partendo dal primo di questo mese, sotto la ditta Filippo Avezzana e Compagnia, colla firma ed amministrazione comune ad entrambi i soci; estratto di quale atto sociale venne oggi depositato presso la segreteria del tribunale di commercio di questa città.

Torino, 16 gennaio 1861.

Notaio Cerale.

GRADUAZIONE.

Con decreto del 10 or passato dicembre l'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Torino dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione del prezzo dei beni ad instanza del signor notaio Antonio Albanga, domiciliato in Incisa, subastati al signor Camillo Masera, maresciallo nell'Arma dei Reali Carabinieri, domiciliato a Nizza Monferrato, in contraddittorio della di lui madre Edvige Ajcardi, vedova di Antonio Masera, domiciliata in Torino, e stati con sentenza dello stesso tribunale del primo settembre ultimo deliberati per L. 10850 al signor caus. Aventino Mantina, domiciliato nella stessa città; con ingiunzione ai pretendenti sul detto prezzo a proporre le loro ragioni nel termine legale.

Torino, 7 gennaio 1861.

Belli sost. Tesio.

NOTIFICANZA D'ATTO DI COMANDO.

Con atto 18 corrente gennaio dell'usciere Felice Chiarmetta, addetto al tribunale del circondario di Pinerolo, sull'instanza del signor Luigi Sallen, residente a Fenestrelle, si fece ingiunzione al Bonardel Augusto fu Giuseppe, già residente a Mentoulles, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, di pagare al su detto Sallen fra giorni 30 la somma di L. 6000, ed interessi dal 28 agosto 1857, portata da sentenza di condanna del prefato tribunale, 23 giugno ultimo, sotto pena della subastazione forzata dei di lui stabili in detto atto descritti.

Pinerolo, 19 gennaio 1861.

Darbesio p. c.

NUOVO INCANTO.

All'udienza pubblica, che sarà tenuta dal tribunale di questo circondario, il 30 gennaio corrente, sull'instanza di Antonio Chinea fu Giacomo, residente a Cavaglià, ed in seguito all' aumento di sesto fattosi dalli Nicolao, Bonifacio e Domenico, fratelli Beltramo, residenti a Pieve, di Scalenghe, al prezzo risultante dalla sentenza di deliberamento 19 dicembre ultimo scorso, che ebbe luogo in capo al signor Francesco Roccia, fu Domenico, residente sulle fini di Scalenghe, si procederà a nuovo incanto e successivo deliberamento, della pezza campo ed alteno, caduta nell'eredità giacente del sacerdote Giovanni Battista Morello, già arciprete in Ropolo, provvista di curatore, nella persona del signor notaio Basilio Barbisio, dimorante a Cavaglià, e situata sul territorio di Scalenghe, alla regione Campo Rosso, sotto li numeri di mappa 2251 e 2252, di ett. 1, are 33, cent. 35, fra le coerenze a levante della parrocchiale di Forno di Quasse, a giorno della via vicinale, a ponente di Giovanni Battista Gerbino, ed a notte Malano fratelli e predetto Gerbino,

Il nuovo incanto verrà aperto sul prezzo di L. 1634, risultante dal seguito aumento di sesto e sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel bando venale 2 gennaio corrente, aut. Gastaldi.

Pinerolo, 10 gennaio 1861.

Caus. N. Lamarchia.

SUBASTAZIONE.

Dietro ad aumento del mezzo sesto fatto con atto 2 corrente mese dal signor Chiaffredo Maria Testa da Paesana, al prezzo degli stabili deliberati con sentenza di questo tribunale di circondario, 18 precedute dicembre, il primo lotto a Giovanni Battista Vallerotto, per L. 1760, ed il secondo alli signori Leon Vita ed Alessandro, fratelli Lattes, per L. 1100 e caduti nel giudicio di subasta promosso da essi fratelli Lattes, contro Benedetto Vallerotto fu Giuseppe, di Pagno, debitore, e Felicità Testa, vedova Vallerotto, dello stesso luogo, e Chiaffredo Maria Testa predetto, terzi possessori, con decreto del signor presidente 3 corrente, venne fissata per il nuovo incanto, l'udienza del 31 stesso mese e l'asta terrà aperta sulli prezzi offerti, cioè:

Il primo lotto di L. 1917,
Il secondo di L. 1192;

Sotto le condizioni di cui nel bando del 3 corrente.

Li beni a subastarsi sono situati in territorio di Pagno e consistono in boschi domestici e selvatici, case, vigna, alteno e ripa prativa, di ettari 2, 39, 27 il primo lotto, ed in campi, prato e vigna, di are 80, 01 il lotto secondo.

Saluzzo, 10 gennaio 1861.

Gay proc. capo.

GRADUAZIONE.

L'ill.mo signor avv. Fava, giudice presso il tribunale del circondario di Saluzzo, faciente funzioni di presidente, attesa, con sua ordinanza del 3 corrente gennaio, ad instanza del signor Giovanni Battista Boetti, residente a Barge, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo dei beni stabili stati espropriati e subastati con sentenza di detto tribunale in data 31 maggio 1860, contro li Vittorio e Giuseppe, fratelli Sosso fu Domenico, residenti in Saluzzo, il primo assistito dal suo consulente giudiciario signor conte Annibale Galateri di Genola, residente a Cherasco, debitori principali, e contro il Giuseppe Vigliani fu Gaspare, e geometra Francesco Soldati, questi come economo dei beni stati dismessi da Luigi Ramusatti, residenti a Saluzzo, terzi possessori; ed ingiunse i creditori iscritti, ed aventi ragione sul prezzo di che si tratta, a produrre nella segreteria di detto tribunale, fra giorni 30 prossimi, le loro ragionate domande di collocazione, corredate dai documenti giustificativi.

I beni di che si tratta, consistenti in tre corpi di case, site in Saluzzo, ed in altri beni rurali, siti nel territorio di Revello e d'Envie, con sentenze dello stesso tribunale in data 17 agosto, 28 7bre e 30 8bre ultimi scorsi, furono deliberati alli signori Giuseppe Vigliani, Segre Ezechia Bonaiut, nobil donna Atala Sosso-Galateri di Genola e Zuniglia, ed alla nobil donna Marianna Bruno di San Giorgio e Tornaforte, consorte autorizzata del signor cav. Giuseppe Cassini, tutti residenti in questa città, ed a Pietro Gullino fu Giovanni, residente a Scarnafiggi, pel complessivo prezzo da essi loro offerto, nella somma di L. 163,123 e per detta graduazione fu commesso il signor giudice Cagno.

Saluzzo, 8 gennaio 1861.

Nicolino proc.

GRADUAZIONE.

Con provvedimento o decreto dell' ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Saluzzo, delli 14 dicembre ultimo, emanato sovra ricorso presentato dal signor Vittorio Craveri, residente sulle fini di Saluzzo, venne dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione del prezzo degli stabili stati ad istanza del detto signor Craveri, subastati contro il signor notaio Giovanni Perassi, residente in Barge, e stati con sentenze del suddetto tribunale delli 10 agosto e 18 settembre ultimi, deliberati in nove lotti, cioè, li sette primi, riuniti poi in un solo, al signor Giovanni Battista Bordalotta, residente in Barge, per L. 35750.

Il lotto ottavo al signor Bartolomeo Martina, pure residente in Barge, per L. 14300.

Ed il lotto nono, al signor avv. Giovanni Domenico Pettinotti, anche residente in Barge, ed il quale dichiarò aver fatto partito anche a nome, per conto e nell'interesse dei suoi fratelli indivisi, causidico Antonio, ed avv. Marco Domenico, dello stesso luogo, per L. 4800.

E così in totale per L. 54850.

Venne commesso pel detto giudizio il signor giudice Rossi, e furono ingiunti tutti li creditori aventi diritto a tale prezzo, di produrre e depositare nella segreteria di detto tribunale, le loro motivate domande di collocazione, ed i titoli giustificativi, nel termine di giorni 30, computandi dalla notificazione del suddetto provvedimento.

Saluzzo, 12 gennaio 1861.

G. Rolando proc. capo.

ESTRATTO DI BANDO VENALE.

Si deduce a pubblica notizia che sull'instanza del signor notaio Francesco Zocchi, da Santhià, ed in odio della signora Maddalena Bergamasco, vedova Sangregorio, domiciliata in Bianzè, si procederà nel giorno 19 del p. v. febbraio, nanti il tribunale del circondario di Vercelli, all'incanto e successivo deliberamento dello stabile posto in territorio di Bianzè, regione Cariole, n. 154 della mappa, della superficie di ett. 2,97,70, al prezzo dall'instante offerto di L. 2350, ed alle condizioni indicate nel bando venale in data 4 gennaio 1861, visibile nell'ufficio del sottoscritto.

Vercelli 5 gennaio 1861.

Avv. Viola sost. Bozino.

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.